

ISTITUTO COMPRENSIVO - "MARIA G. CUTULI"-CROTONE
 Prot. 0007453 del 16/11/2017
 02-10 (Entrata)



Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio I - Risorse umane - Affari Legali
 Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
 delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
 della Regione Calabria

Loro Sedi

Ai Dirigente Degli Uffici
 II - III - IV - V - VI
 dell'USR -

Loro Sedi

Al Sito Web -

SEDE

e, p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola e Area V^

Loro Sedi

Oggetto: Assemblee sindacali - Comparto Istruzione e Ricerca - Personale docente e Ata

E' pervenuta alla Direzione Generale scrivente la nota MIUR n. 36258 del 14/11/2017 - Ufficio di Gabinetto - inerente alla tematica delle assemblee sindacali.

Nel riportarne il contenuto si rammenta che " *il diritto di assemblea nel settore scuola è attualmente disciplinato dall'art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dall'art. 8 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Le disposizioni contenute nei citati contratti regolano il diritto di assemblea in modo uniforme sul territorio nazionale e prescrivono, inequivocabilmente, che le assemblee possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto (per il personale docente ed Ata si tratta di FLC/Cgil, CISL-Scuola, Federazione UIL-RUA, CONFSAL/SNALS e Federazione GILDA-UNAMS) e dalla RSU nel suo complesso (non dai singoli componenti)*".

Si coglie l'occasione per ricordare quanto segue:

La normativa prevede la possibilità di indire due assemblee al mese per ciascuna delle due distinte categorie di personale docente e A.T.A. - ove indette separatamente - in ciascuna istituzione scolastica.

Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:

- o singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1 comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
- o dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art.8, comma I dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;

o dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali (rappresentative del comparto ai sensi dell'art 1 comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali).

Fino al perfezionamento dell'ipotesi del CCNQ del 26 luglio 2017 valgono le regole e i soggetti legittimati all'esercizio delle prerogative sindacali identificati dai CCNQ del 17 ottobre 2013 (per il comparto) e del 5 maggio 2014 (per l'area dirigenziale) secondo le modalità dei singoli CCNL tuttora vigenti.

Ai sensi del dell'art 10 comma 3 del CCNQ 13 luglio 2016 le OO.SS di cui al comma 2 del medesimo articolo non hanno diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative sindacali.

IL DIRIGENTE VICARIO

Giuseppe Mirarchi